

Udienza del 2.12.2022

Il Giudice del Lavoro,

dato atto del deposito telematico delle note difensive, in ossequio al provvedimento che ha disposto la trattazione scritta del presente giudizio, ai sensi dell'art. 221, co. 4, lett. h), D. L. n. 34/20, il quale facoltizza lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

letti gli atti ed esaminata la documentazione;

vista la richiesta di parte ricorrente di concessione di un termine per controdedurre alle difese di parte resistente;

P.Q.M.

- atteso il carico del ruolo, rinvia la causa per la discussione all'udienza del **19 maggio 2023, ore 10,00**, assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive fino a **venti giorni prima** e riservando all'esito l'adozione di ogni ulteriore provvedimento per il corso del giudizio;
- dispone che la predetta udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, da denominarsi "**note di trattazione scritta**", contenenti istanze e conclusioni che tengano luogo della discussione;
- assegna alle parti termine fino a **sette giorni prima** dell'udienza per il deposito telematico delle note scritte di udienza, avvertendo che il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza;
- avverte che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio e che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Il Giudice del Lavoro

Stefano Costarella